



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In data 12/12/2014, nella sede amministrativa e legale dell'Azienda ASL di Cagliari, in Via Pier della Francesca n. 1 Selargius (CA), con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, redatto in duplice copia, stipulato

Tra

l'Azienda ASL di Cagliari, sedente in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29/08/1945, di seguito denominata *Azienda*,

e

il Dott. Luigi Sesselego, nato a Cagliari il 11.03.1969 e residente in Iglesias (CA), via S. Maria Maddalena, n. 4 di seguito denominato Collaboratore

PREMESSO

- ▲ che con deliberazione n. 1709 del 27.11.2014, è stata approvata la graduatoria di merito ed autorizzato il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale di Tecnico di laboratorio Biomedico esperto in programmi di prevenzione e nella metodica Thin-prep;
- ▲ che la ASL Cagliari ha proceduto alla chiamata del vincitore della selezione, dott. Luigi Sesselego;
- ▲ che il *Collaboratore* si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria attività e, in particolare, a svolgere in favore dell'*Azienda* le prestazioni professionali afferenti al predetto Progetto;
- ▲ che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi, senza vincolo di subordinazione, disciplinato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.
- ▲ che le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;
- ▲ che il presente contratto non può essere rinnovato e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al Collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.

Art. 2

Oggetto dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di Tecnico di laboratorio Biomedico esperto in programmi di prevenzione e nella metodica Thin-prep, nell'ambito del Progetto "Programma regionale di screening del carcinoma della cervice uterina" – Dott.ssa Silvana Tilocca, Responsabile Servizio Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione.

Le specifiche attività si svolgeranno principalmente presso la ASL Cagliari – Laboratorio di Citopatologia, afferente alla S.C. Centro Donna del P.O. Binaghi, Cagliari e sono:

- Accettazione dei preparati (pap-test) relativi allo screening del cervicocarcinoma;
- Smistamento in base alla numerazione dei vetrini;
- Controllo della corrispondenza dei dati anagrafici e di identificazione di paziente e vetrino;
- Stampa del piano di lavoro;
- Allestimento e colorazione dei preparati eseguiti su strato sottile (thin-prep);
- Conoscenza ed utilizzo dell'apparecchiatura automatica denominata "Processore Thin-prep 5000";
- Consegna dei vetrini colorati dalla sala lettura;
- Ritiro ed archiviazione di tutti i preparati;
- Ricerca dei pap-test da ripetere e/o da destinare all'esecuzione del test HPV richiesti sempre nell'ambito dello screening;
- Verifica sulla ottimale funzionalità delle apparecchiature e contatti con i vari servizi di assistenza;
- Smaltimento dei materiali tossici e nocivi, sulla base della normativa vigente in materia;
- Espletamento in generale dei compiti e delle mansioni proprie della figura professionale in parola, da svolgersi presso il Laboratorio di Citopatologia;
- Interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, impegnate nelle operazioni di screening.

Art. 3

Obiettivi

Il progetto si colloca nell'ambito del "Programma regionale di screening del carcinoma della cervice uterina" del Servizio Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione ed è teso al raggiungimento del primario obiettivo generale di diagnosticare precocemente il cervicocarcinoma.

- Supporto a tutte le fasi del percorso operativo previsto dal programma di screening, in collaborazione con le altre risorse umane, del comparto e della dirigenza, impegnate nelle operazioni di screening;
- Supporto nell'ambito della rilevazione ed elaborazione dei dati, verifica dei risultati e trasmissione degli stessi, secondo le specifiche indicazioni degli organismi di controllo regionali e nazionali;
- Concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici fissati in sede di elaborazione dei progetti di screening;



Art. 4

Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni dovute dal *Collaboratore* sono rese nel rispetto dei tempi e delle modalità all'uopo specificate dalla *Azienda*.

Il *Collaboratore*, pur stabilendo autonomamente le modalità di espletamento delle singole attività dovute, è tenuto ad intrattenere rapporti con l'*Azienda*, ovvero con i referenti da questa indicati, garantendo orari di lavoro funzionali alla realizzazione delle attività da eseguire, qualora queste comportino la collaborazione dei dipendenti.



All'uopo il *Collaboratore* è tenuto a rapportarsi con il Responsabile del Servizio di riferimento, in modo da garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi afferenti al progetto, in coordinamento con gli altri tecnici già operanti nella U.O. con orario funzionale all'attività svolta nel Servizio.

Il *Collaboratore*, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni dallo stesso rese, è libero di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non si ponga in concorrenza con l'attività posta in essere dalla *Azienda*. Nel caso in esame il *Collaboratore* esegue dette attività nel pieno rispetto del dovere di riservatezza.

Art.5

Durata dell'incarico

Il presente incarico è conferito per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 15.12.2014 al 14.12.2016.

Nel corso del periodo di vigenza del rapporto, il *Collaboratore* ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea delle prestazioni dovute, per un periodo non retribuito non superiore a 30 giorni, anche consecutivi, previa comunicazione all'*Azienda* e compatibilmente alle esigenze di questa.

Il *Collaboratore* ha altresì facoltà di interrompere la collaborazione per un periodo di 30 giorni in presenza di gravi e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari) e per tutto il periodo di astensione obbligatoria in caso di maternità/paternità, previa comunicazione all'*Azienda*.

Il *Collaboratore*, al fine di consentire all'*Azienda* l'adozione di soluzioni alternative, è tenuto a comunicare tempestivamente gli impedimenti che si frappongono all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Il presente contratto non può essere oggetto di rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al *Collaboratore*, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 6

Sede di lavoro

ASL Cagliari – Laboratorio di Citopatologia, afferente alla S.C. Centro Donna del P.O. Binaghi, Cagliari.

Art. 7

Organizzazione

L'*Azienda* mette a disposizione del *Collaboratore* i luoghi di lavoro, gli strumenti e l'organizzazione necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il *Collaboratore*, di contro, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti con orario funzionale all'attività svolta.

Art. 8

Compenso

L'*Azienda* corrisponde al *Collaboratore* il compenso lordo annuale di € 28.635,54, comprensivo di oneri riflessi a carico dell'*Azienda* e del compenso sopraindicato. Il sopra menzionato compenso è giustificato in relazione all'impegno lavorativo prestato dal *Collaboratore*, con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dalla *Collaboratore* è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72.



Il *Collaboratore* presenterà periodiche relazioni circa lo svolgimento dell'incarico, sottoscritte dal dirigente responsabile.
Il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accreditato sul conto corrente postale/bancario previa verifica dell'attestazione a firma del dirigente responsabile, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.
Il presente compenso è comprensivo di ogni onere e spesa e nessun ulteriore rimborso sarà dovuto.

Art. 9

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno quindici giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il *Collaboratore* delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il *Collaboratore* ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il *Collaboratore* può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di quindici giorni.

In caso di recesso del *Collaboratore* senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del *Collaboratore* per giusta causa.

Art. 10

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il *Collaboratore*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ed a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", allegato al presente contratto, è consultabile sul sito: <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16:62/vig>

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" da parte della dott. Luigi Sesselego, il quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.

Art. 11

Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del *Collaboratore*.

Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione in caso di uso.



Art. 12

Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.



Art. 13

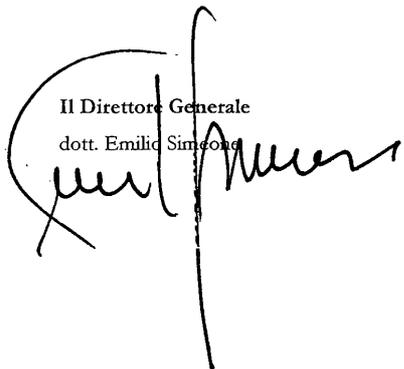
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano al presente contratto le norme dettate in materia dal codice civile nonché dalle disposizioni fiscali vigenti.

L.C.S.

Il Direttore Generale

dott. Emilio Simionato



Il Collaboratore

dott. Luigi Sesselego

